

LIBRO PRIMO SOGGETTI¹

¹ Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

24-bis.¹ Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

- 1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
- 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
- 3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
- 4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
- 5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.
- 6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

¹ Articolo ins. dall'art. 4, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

60. Assunzione della qualità di imputato. – 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.¹

- 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
- 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis².

¹ Comma così modif. dalla L. 16 dic. 1999, n. 479.

² Parole ins. dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

78. Formalità della costituzione di parte civile. – 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili¹;
- e) la sottoscrizione del difensore.

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà

contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.²

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'art. 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.³

¹ Parole ins. dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

² Comma ins. dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

³ Comma così modif. dall'art. 13, c. 2, L. 16 dic. 1999, n. 479.

79. Termine per la costituzione di parte civile. – 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.¹

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.¹
3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.¹

¹ Comma così modif. dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato. – 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge,¹ in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

- 1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.²
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 del c.p.
- 2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.³
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

¹ V. artt. 120 c.p.; 101, 360¹, 394, 401, 408-9, 413, 419, 451, 456, 572.

² Comma ins. dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

³ Comma ins. dall'art. 1, c. 1, lett. a), D.lgs. 15 dic. 2015, n. 212.

90-bis. Informazioni alla persona offesa.¹ – 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;²

- a-ter*) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;²
- a-quater*) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;²
- a-quinquies*) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;²
- b*) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;³
- c*) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d*) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e*) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f*) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g*) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h*) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i*) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l*) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m*) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n*) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile[, o attraverso la mediazione]⁴;
- n-bis*) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;²
- o*) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p*) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato⁵;
- p-bis*) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;²
- p-ter*) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.²

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.lgs. 15 dic. 2015, n. 212.

² Lettera ins. dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

³ Lettera così sost. dall'art. 1, c. 27, L. 23 giu. 2017, n. 103.

⁴ Parole soppresse dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

⁵ Parole così sost. dall'art. 14, c. 2, L. 19 lug. 2019.

90-bis.1. Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134.¹ – 1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

¹ Articolo ins. dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.